

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1309 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2022

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie dell'Ucraina e della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ⁽²⁾ istituisce, sulla base di una valutazione preliminare, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.
- (3) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale allegato comprende il genere *Malus* Mill.
- (4) Il 18 ottobre 2019 l'Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di portainnesti e piante innestate da impianto di uno-tre anni, in riposo vegetativo e a radice nuda, appartenenti alla specie *Malus domestica*. Tale richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.
- (5) Il 30 settembre 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie dell'Ucraina ⁽⁴⁾. L'Autorità ha individuato *Lopholeucaspis japonica*, *Eotetranychus prunicola*, Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco) ed *Erwinia amylovora* quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto.
- (6) L'Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per *Lopholeucaspis japonica*, *Eotetranychus prunicola* e Tobacco ringspot virus e ha stimato la probabilità di indennità della merce da tali organismi nocivi. Per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* l'Autorità ha valutato se siano soddisfatte le prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette specificate, elencate nell'allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽⁵⁾, di piante di *Malus* Mill., ad eccezione di frutti e sementi.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

⁽⁴⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2021. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie dell'Ucraina. *EFSA Journal* 2021;19(11):6909, 58 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6909>.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

